



CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

Il Presidente

DECRETO N. 7/2024

IL PRESIDENTE

VISTA la L.R. 29 luglio 2011 n. 23 “*Riordino delle funzioni in materia di aree produttive*” ed, in particolare, l’art. 1, comma 19 bis, della che dispone che “*Nelle more della definizione della procedura di liquidazione, la revisione legale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara è affidata ad un Revisore nominato dal Consiglio regionale con le modalità di cui al comma 1-bis dell'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali). Il Revisore dura in carica tre anni.*”.

PRESO ATTO che è giunta a scadenza l’incarico del Revisore legale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara, nominato con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 51 del 22 ottobre 2019;

VISTO l’art. 142, comma 3 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale ai sensi del quale: “*La Conferenza dei capigruppo, all'unanimità, può delegare le nomine di cui al presente articolo al Presidente del Consiglio, che provvede nel rispetto dei diritti dell'opposizione, secondo le proporzioni previste dallo Statuto*”;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Capigruppo, nel corso della riunione dell’11 giugno 2019, ha ritenuto, in relazione alle nomine di competenza del Consiglio regionale presso Enti, di delegare il potere di nomina al Presidente del Consiglio regionale mediante applicazione dell’art. 142, comma 3, del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

DATO ATTO che Conferenza dei Capigruppo nella riunione del 14 novembre 2023 ha ritenuto di demandare al Servizio Affari Istituzionali ed Europei la pubblicazione di un nuovo Avviso per la presentazione delle candidature ai fini della nomina del Revisore legale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara, al fine di consentire, tenuto conto del numero esiguo dei candidati che hanno risposto al precedente Avviso, di poter effettuare la scelta su una platea più ampia di aventi diritto;

CONSIDERATO che il Servizio Affari Istituzionali ed Europei, in conformità della decisione sopra richiamata:

- ha approvato, con determinazione dirigenziali APL/AIE n. 86 del 17 novembre 2023, l’Avviso pubblico relativo alla nomina di competenza del Consiglio regionale del Revisore legale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara pubblicato sul BURAT speciale n. 195 del 29.11.2023;
- ha svolto l’istruttoria in merito alle candidature pervenute, verificando la regolarità e la completezza delle domande rispetto a quanto stabilito dall’Avviso;
- ha provveduto, sulla base della puntuale verifica del possesso dei requisiti di legge, a selezionare, tra tutte le candidature pervenute, quelle dei professionisti idonei all’assunzione dell’incarico da conferire;

- ha trasmesso con nota 243 del 10 gennaio 2024 l'elenco delle candidature ai fini della nomina del revisore legale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara;

RITENUTO, a seguito di giudizio comparativo tra tutti gli idonei, di preferire il Dott. Saraceni Luca, in considerazione del fatto che lo stesso ha maturato adeguata competenza e consolidata esperienza nel campo delle problematiche gestionali finanziarie e contabili sia in ambito pubblico che privato, oltre ad aver già ricoperto l'incarico di revisore legale presso altri Enti regionali;

CONSIDERATO che:

- tale indicazione è stata comunicata al Servizio Affari Istituzionali ed Europei con nota prot. 24/2024/Segr del 6 marzo 2024 ai fini dell'acquisizione dell'accettazione dell'incarico;
- il Servizio affari istituzionali ed europei con nota prot. 2413 del 7 marzo 2024 ha provveduto a richiedere al designato la disponibilità ad accettare l'incarico e la dichiarazione relativa all'assenza delle cause ostative previste dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che il Dott. Luca Saraceni, risulta essere in possesso del requisito di iscrizione nel Registro dei revisori legali, tenuto dal MEF, al n. 85115 dell'Elenco dei Revisori dei conti degli enti locali, istituito con D.M. 15 febbraio 20112, n. 23, in possesso di comprovata ed elevata competenza, esperienza e professionalità a svolgere l'incarico di Revisore Legale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara, e ha manifestato la disponibilità ad accettare l'incarico medesimo, con nota acquisita al protocollo del Consiglio regionale al n. 2424 dell'8 marzo 2024, unitamente alla dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità, ai sensi dell'art. 5 bis della L.R. 4/2009;

RICHIAMATO l'art. 53, comma 8 del D.lgs.165/2001, che dispone che *“le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi”*;

PRESO ATTO che il Direttore Generale della Città di Pescara, con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 2522 del 12 marzo 2024, ha autorizzato il Dott. Luca Saraceni allo svolgimento dell'incarico per l'annualità 2024;

VISTA la L.R. 24 marzo 2009, n. 4 *“Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali”* ed, in particolare gli articoli:

- 5, comma 1 bis della L.R. n. 4/2009 come modificato dall'art. 3 della L.R. 28 giugno 2019, n. 14, ai sensi del quale *“Alla nomina degli organi di controllo degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale mediante distinti avvisi pubblici; la nomina e' riservata ai Revisori legali iscritti alla Fascia 3 nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali istituito con D.M. 15 febbraio 2012, n. 23, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, oppure ai revisori legali iscritti nel Registro di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Ciascun soggetto può essere assegnato all'organo di controllo di un solo Ente regionale.”*;
- l'art. 5 bis, comma 1, della L.R. 4/2009 ai sensi del quale: *“Non possono essere nominati negli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235”*
- l'art. 5 bis, comma 3, della L.R. 4/2009 ai sensi del quale *“In ogni caso il soggetto nominato e' tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, inoltrando, entro il 30 marzo di ogni anno, all'Ente regionale presso cui ricopre il proprio incarico, nonché ai competenti uffici del Consiglio regionale, apposita autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del*

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa). In caso di mancata o parziale ottemperanza a detto obbligo di certificazione, l'Ente regionale presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni, decorso il quale procede d'ufficio nei confronti del soggetto che non abbia ancora adempiuto alla sospensione dell'erogazione del trattamento economico, con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l'inadempienza, dandone comunicazione ai competenti uffici del Consiglio regionale”.

- l'art. 5 bis, comma 5 della L.R. 4/2009 secondo cui: “Sono incompatibili con l'incarico di componente degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che rivestono una delle predette cariche in altro ente regionale”;

TENUTO CONTO che il Servizio Affari istituzionali ed Europei ha proceduto alla verifica della predetta dichiarazione dando atto dell'esito positivo dell'istruttoria condotta;

RITENUTO di dover procedere alla nomina del Revisore legale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara.

D E C R E T A

Per le motivazioni esposte in narrativa:

- di nominare Revisore legale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti - Pescara il **Dott. Saraceni Luca**;

- di dare atto che:

- il Revisore legale dura in carica 3 anni, ai sensi dell'art. 1, comma 19 bis , della L.R. 23/2011 decorrenti dalla data del presente decreto;
- al Revisore legale compete, ai sensi dell'art. 1, comma 19 ter, della L.R. 23/2011, un compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti degli enti locali in ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia demografica provinciale meno elevata, decurtato del 10% ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali posti a carico del Consorzio da disposizioni di legge. Al medesimo e' riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita in apposito Regolamento interno del Consorzio da adottare secondo le disposizioni di legge;
- il Revisore dovrà impegnarsi a trasmettere al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale l'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico *de quo*, da parte dell'amministrazione di appartenenza, entro il mese di dicembre di ogni annualità successiva al 2024, per la quale lo stesso è stato preventivamente autorizzato;
- il Revisore deve rendere annualmente, entro il 30 marzo, al Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara, nonché al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale, la dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione e incompatibilità, ai sensi dell'art. 5 bis, commi 3 e 5 della L.R. 4/2009, pena la sospensione del trattamento economico per il tempo in cui permane l'inadempienza;

- di trasmettere il presente decreto al Servizio Affari Istituzionali ed Europei ai fini della pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica e di notificarlo ai seguenti soggetti:

- al nominato;
- al Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara;

- al Presidente della Giunta regionale;
- **di precisare** che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR competente, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

L'Aquila, li 18/03/2024

IL PRESIDENTE
Lorenzo Sospiri